



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 aprile 2010 (16.04)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0075 (NLE)**

**8502/10
ADD 20**

**WTO 107
SERVICES 15
COMER 56
COASI 62**

PROPOSTA

Origine:	Commissione europea
Data:	12 aprile 2010
Oggetto:	Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra Allegato del capo 13 "Commercio e sviluppo sostenibile"

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.

All: COM(2010) 137 definitivo - ALLEGATO VIII



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.4.2010
COM(2010) 137 definitivo

ALLEGATO VIII

**Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Corea, dall'altra**

Allegato del capo 13 "Commercio e sviluppo sostenibile"

ALLEGATO 13

COOPERAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO E DI SVILUPPO SOSTENIBILE

1. Al fine di promuovere la realizzazione degli obiettivi di cui al capo 13 e contribuire all'adempimento degli obblighi che ne derivano, le Parti hanno stabilito il seguente elenco indicativo di settori di cooperazione:
 - a) scambio di pareri sugli effetti positivi e negativi del presente accordo sullo sviluppo sostenibile e sulle possibilità di migliorarli, prevenirli o attenuarli, tenendo conto delle valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità realizzate dalle Parti;
 - b) cooperazione in sedi internazionali competenti per gli aspetti sociali o ambientali del commercio e dello sviluppo sostenibile, in particolare l'OMC, l'OIL, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e gli accordi multilaterali in materia di ambiente;
 - c) cooperazione in vista della promozione della ratifica delle convenzioni fondamentali e delle altre convenzioni dell'OIL e di accordi multilaterali in materia di ambiente con un impatto sul commercio;
 - d) scambio di informazioni e cooperazione sulla responsabilità sociale delle imprese, anche per quanto riguarda l'efficace attuazione e il seguito dato agli orientamenti concordati a livello internazionale, il commercio equo ed etico, i sistemi di certificazione e di etichettatura privati e pubblici, compresi il marchio di qualità ecologica e gli appalti pubblici verdi;
 - e) scambio di pareri sull'incidenza sul commercio di regolamenti, norme e standard in materia ambientale;
 - f) cooperazione riguardo agli aspetti legati al commercio dell'attuale e del futuro regime internazionale in materia di cambiamenti climatici, comprese le questioni attinenti ai mercati globali del carbonio, ai modi di ovviare agli effetti negativi del commercio sul clima, nonché ai mezzi per promuovere le tecnologie a basse emissioni di carbonio e il rendimento energetico;
 - g) cooperazione riguardo agli aspetti legati al commercio della biodiversità in relazione anche ai biocarburanti;
 - h) cooperazione riguardo alle misure di natura commerciale volte a promuovere pratiche di pesca sostenibili;
 - i) cooperazione riguardo alle misure di natura commerciale per combattere la deforestazione, affrontando, tra l'altro, i problemi del disboscamento illegale;
 - j) cooperazione riguardo agli aspetti legati al commercio degli accordi multilaterali in materia di ambiente, compresa la cooperazione doganale;
 - k) cooperazione riguardo agli aspetti legati al commercio dell'*agenda per il lavoro dignitoso* dell'OIL, comprese le interconnessioni tra il commercio e la piena e

produttiva occupazione, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali in materia di lavoro, le statistiche del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane e l'apprendimento permanente, la protezione e l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;

- l) scambio di pareri sulla relazione tra gli accordi multilaterali in materia di ambiente e le norme del commercio internazionale;
- m) altre forme di cooperazione in campo ambientale ritenute opportune dalle Parti.

2. Le Parti convengono che sarebbe auspicabile che le loro attività di cooperazione avessero un'applicazione quanto più ampia ed efficace possibile.